

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL MOLISE
FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA
DIPARTIMENTO DI SCIENZE GIURIDICO-SOCIALI E DELL'AMMINISTRAZIONE



TAVOLA ROTONDA

CROCIFISSO, VELO E TURBANTE
SIMBOLI E COMPORTAMENTI RELIGIOSI
NELLA SOCIETÀ PLURALE

Giuseppe Casuscelli

Interventi del Presidente
delle sessioni di lavoro della Tavola rotonda

Campobasso, 21-22 Aprile 2005

Interventi del Prof. Giuseppe Casuscelli, Presidente delle sessioni di lavoro della Tavola rotonda

1° Intervento

Non è facile trovare una formula non “di cortesia” che esprima il piacere di assolvere il mio compito: coordinare una tavola rotonda di giovani e brillanti studiosi della materia davanti ad un pubblico di giovani studenti. Di questo piacere desidero, prima di tutto, ringraziare la Facoltà di Giurisprudenza ed il Dipartimento di Scienze Giuridico-Sociali e dell’Amministrazione dell’Università degli Studi del Molise, ed il Prof. Marco Parisi al cui impegno ed entusiasmo dobbiamo il nostro incontro.

Nelle poche parole d’introduzione che mi spettano, desidero ricordare - quale avvertenza a me stesso, prima che agli altri - l’insegnamento impartito anche nelle aule universitarie da un grande teorico del diritto quale è stato Salvatore Pugliatti: il Maestro era solito ripetere a noi studenti di allora che la giurisprudenza è scienza pratica.

Il tema del nostro incontro è stato oggetto di molteplici studi, dibattiti, saggi. Da ultimo, un nutrito gruppo di costituzionalisti, quasi quaranta, ha sviscerato ogni aspetto del problema nel volume collettaneo *La laicità crocifissa*, che riporta nelle pagine finali una rassegna della giurisprudenza che dal 1986 ad oggi si è occupata dell’esposizione del crocifisso negli edifici pubblici. I conti son presto fatti: quattro sentenze; cinque, se aggiungiamo la recentissima pronuncia in materia della Corte costituzionale. Va da sé che, se riguardiamo la questione nella prospettiva della statistica giudiziaria, si può ben dire che essa è priva di qualunque rilievo pratico.

Le vicende che nell’esperienza quotidiana hanno dato alimento al dibattito sono anch’esse poche, e quasi certamente non raggiungono la decina. Per quest’aspetto ritorna alla mente il caso della bestemmia, della punizione di chi profferisce “invettive o parole oltraggiose, contro la Divinità o i Simboli o le Persone venerate nella religione dello Stato”, sanzionata quale reato all’art. 724 c.p.

In anni lontani, subito dopo la laurea, quando muovevo i primi passi nella nostra disciplina, il tema destava un certo interesse soltanto in una cerchia ristretta di cultori. Anche nell’esperienza del tempo la vicenda aveva un’eco scarsissima. Nel 1970 avevo dato alle stampe una rassegna di giurisprudenza che contava trentatre sentenze (edite), di merito e di legittimità,

pronunciate nei circa quarant'anni d'applicazione del codice Rocco. Erano coinvolti profili di diritto costituzionale che sembravano rilevanti anche ad illustri costituzionalisti del tempo. Eppure, A. C. Jemolo, ringraziandomi per l'invio dell'estratto con una delle sue cartoline postali, in modo bonario mi ricordava che per lui si trattava soltanto di una questione di malcostume della quale il diritto avrebbe fatto meglio a non occuparsi.

Fu sufficiente, però, che nel 1984, nel corso della trasmissione televisiva "Blitz" della Rai, in prima serata, a Leopoldo Mastelloni sfuggisse in diretta una bestemmia, per portare la vicenda alla ribalta del dibattito culturale e politico. Nacque, così, il caso della bestemmia: del tutto inavvertito nella coscienza popolare, era diventato un evento mediatico che provocò l'allontanamento definitivo dell'attore dalla televisione pubblica. Numerosi e seri problemi di legittimità costituzionale delle principali leggi in materia ecclesiastica in passato non arrivavano nemmeno alle soglie della Corte costituzionale che, però, a partire dal 1958 si è dovuta occupare per ben sei volte dell'art. 724 c.p., prima di giungere alla sentenza n. 440 del 1995. Una sentenza di parziale accoglimento che ha suscitato molte critiche nei commentatori (si è parlato di una "sentenza manipolativa"), ed ha diviso ancor prima gli stessi giudici della Consulta se è vero che, per quanto si è potuto sapere per le vie informali, il redattore ha dovuto scrivere tre volte la parte motiva prima che fosse approvata di stretta misura.

Quel rilievo si è completamente sopito in breve tempo. Dopo appena quattro anni dall'amputazione della norma incriminatrice, la contravvenzione di bestemmia è stata depenalizzata, e l'ammenda è stata sostituita da una sanzione amministrativa pecuniaria. La norma è, così, ritornata nella terra di nessuno da cui l'aveva temporaneamente tratta lo scalpore sollevato dai mezzi di comunicazione: nel 2004 la bestemmia di Roberto da Crema in diretta, nel corso di un reality show su Italia Uno, non ha suscitato scandalo ed è passata inosservata.

Ho ricordato questa vicenda per segnalare che l'attuale "spettacolarizzazione" della vicenda dell'esposizione del crocifisso nelle aule scolastiche (e di giustizia) deve indurre a prendere le opportune distanze dai fatti per tentare di comprendere la sostanza effettiva, e non di circostanza, del problema.

Il problema dei simboli e della loro tutela è, infatti, a sua volta, un problema dalla forte impronta simbolica: esso, infatti, rimanda ai valori sottesi, quali sono espressi dall'ordinamento giuridico e quali sono percepiti dalla comunità. Si può ragionevolmente affermare, allora, che il valore della laicità, sebbene proclamato dalla Corte quale principio supremo dell'ordinamento costituzionale che connota la forma repubblicana dello Stato, nella realtà dell'esperienza giuridica appare ancora un valore non condiviso: piaccia o no, un valore non condiviso nella società civile e nel ceto dei giuristi.

L'occasione dell'incontro odierno offre agli ecclesiastici - che in questa materia sono per definizione "giurisperiti" - l'opportunità di prospettare contributi specifici, propri delle nostre competenze, senza inutili quanto improduttive "invasioni di campo".

Quello della laicità non è il primo né l'ultimo caso di un valore e principio costituzionale non condiviso, che stenta ad avere attuazione diffusa e ad essere inteso ed applicato *magis ut valeat*. Basti pensare al principio d'uguaglianza senza distinzione di sesso, ed alla disposizione del novellato art. 117, settimo comma, Cost. per il quale "le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive". O, ancora, per restare nel nostro campo, al principio del pluralismo confessionale e culturale in forza del quale, secondo la Corte costituzionale, devono convivere in regime di libertà tutte le fedi, le tradizioni e le convinzioni.

Quest'ultimo principio, solo trent'anni fa, costituiva quasi un'eresia al cospetto degli orientamenti dottrinali e giurisprudenziali dominanti, ed oggi è divenuto un principio pacifico ed un valore condiviso, per lo meno nel suo nucleo essenziale. Dunque, anche per la laicità, occorre che gli ecclesiastici perseverino nell'opera di offrire il contributo che è loro proprio, senza fronteggiarsi in opposti schieramenti al solo fine di rimarcare le differenze, ma impegnandosi con gli strumenti e le tecniche del giurista a ricostruire gli elementi del suo nucleo forte, ineludibile nel nostro sistema democratico (ed in quello dell'Unione Europea). Una laicità che non è categoria sociologica, politica, filosofica, teologica, ma è principio supremo dell'ordinamento costituzionale.

Come per gli altri principi (ricordo soltanto che il nucleo fondamentale del principio supremo della tutela giurisdizionale è stato sintetizzato dalla Corte costituzionale nella formula "un giudice ed un giudizio"), i giuristi potranno divergere nel delinearne in modo esaustivo i profili teorici, gli aspetti ricostruttivi e tutte le necessarie conseguenze, ma potranno (dovrebbero potere) trovare gli elementi di condivisione.

2° Intervento

La forte e diffusa presenza di simboli religiosi nello spazio pubblico, in ogni settore e livello degli apparati e delle istituzioni dello Stato e delle autonomie, pur in mancanza di apposite previsioni normative, o nella supposizione che siano rimaste in vigore norme regolamentari vecchie d'un secolo, è espressione emblematica del "confessionismo di costume" di cui scriveva

Arturo Carlo Jemolo già negli anni '50 del secolo scorso, e che accomuna le forze politiche senza distinzioni di schieramento.

Si è levata qualche voce nel Parlamento, e negli organi elettivi delle autonomie locali, per proporre di regolamentare l'esposizione obbligatoria del crocifisso nei locali pubblici. Ritengo, al contrario, che solo la mancata produzione legislativa sullo specifico argomento in occasione delle numerose riforme dell'ordinamento scolastico abbia consentito la sopravvivenza del problema.

Ricordo che il legislatore democratico è intervenuto una sola volta, per quanto mi risulta, a disciplinare legislativamente l'esposizione di simboli religiosi, occupandosi di un "luogo pubblico" che fino ad un recente passato era caratterizzato, per quanto interessa le nostre competenze, da una marcata impronta confessionista. L'art. 58.2 del Regolamento sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà (D.P.R. 30 giugno 2000, n. 230), nel disciplinare le manifestazioni della libertà religiosa, consente "ai detenuti e agli internati che lo desiderino di esporre, nella propria camera individuale o nel proprio spazio di appartenenza nella camera a più posti, immagini e simboli della propria confessione religiosa". È utile sottolineare che l'esposizione dei simboli presuppone una manifestazione di "desiderio" degli interessati, e che vi è una piena parificazione delle appartenenze confessionali, in applicazione del principio che vuole improntato il trattamento penitenziario "ad assoluta imparzialità, senza distinzione in ordine a ... credenze religiose" (art. 1, secondo comma, l. 26 luglio 1975, n. 354; "Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà").

Si può solo sperare (sebbene le sorti del disegno di legge sulla libertà religiosa inclinino a fare perdere ogni fiducia) che abbia fine il silenzio del legislatore, e che un'apposita disciplina generale interrompa una condotta della pubblica amministrazione dimentica, in questo campo, del generale obbligo dell'imparzialità (art. 97, primo comma, Cost.) e dello specifico obbligo di equidistanza e neutralità nei confronti di ogni convinzione religiosa che discende, secondo l'indirizzo della Corte costituzionale, dal principio di laicità.

3° Intervento

I recenti interventi del giudice ordinario e di quello amministrativo si sono dilungati nello sfoggio, talvolta fuori luogo, del retroterra culturale dell'estensore. Eppure, non sempre è stata prestata un'analoga attenzione al dato normativo in materia di simboli. La Costituzione, all'art. 12, - ultimo di quei "principi fondamentali" che, come disse l'On. Ruini, Presidente della Commissione per la Costituzione, "delineano i caratteri e il volto della Repubblica" - dispone che

la bandiera sia “il tricolore italiano: verde, bianco e rosso, a tre bande verticali di eguali dimensioni”. La bandiera, dunque, costituisce per espressa previsione il simbolo della Repubblica; come tale l’art. 12 enuncia uno di quei principi immutabili, ad avviso della dottrina costituzionalistica, anche attraverso il procedimento di revisione di cui all’art. 138.

La previsione di un altro simbolo si ricava, in via indiretta, dall’art. 87 Cost., per il quale “il Presidente della repubblica è il capo dello Stato e rappresenta l’unità nazionale”.

I simboli dell’identità nazionale costituiscono, dunque, “materia costituzionale”, ossia materia coperta dalla riserva di legge (una riserva assoluta d’assemblea), ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 72 della nostra Carta. La disciplina e l’individuazione dei simboli, pertanto, è compito proprio del legislatore e non del giudice.

Se la bandiera e il Presidente sono i simboli della Repubblica, è logica conseguenza che in ogni edificio pubblico sia esposta la prima e l’immagine del secondo, e che, dovendo da cittadini essere fedeli alla Repubblica (art. 54 Cost.), dobbiamo rispettarne i simboli. Altre fonti legislative, poi, disciplinano ulteriori simboli (il sigillo dello Stato, ad esempio). La legge non può limitarsi a prevederne l’esistenza, la mera esposizione o l’uso, ma ne disciplina ogni aspetto che ne garantisca il carattere unitario e costante, e assicuri il rispetto che ad essi è dovuto (fino all’estremo della tutela penale): materia, forma, colore, modalità di esposizione, comportamento al cospetto di essi, priorità, ecc.

È agevole comprendere, allora, che l’asserita individuazione per la via giudiziaria di un simbolo non risolve i problemi, ma pone problemi all’interprete, che dovrà trovare la fonte normativa che disciplini tutti gli aspetti sopra accennati ed assegni i poteri amministrativi per regolamentarne l’uso. Pochi forse ricorderanno che agli inizi degli anni ’80 il Governo, per rafforzare il suggerimento al C.O.N.I. di non iscrivere atleti italiani ai giochi olimpici di Mosca, impartì disposizioni tendenti ad impedire la presenza di rappresentanti ufficiali italiani nonché l’uso dell’inno e della bandiera nazionali.

Al contrario, mi sembra che da molte parti si dia per scontato il potere della pubblica amministrazione di selezionare un simbolo dell’unità nazionale, senza che alcuna norma di rango primario lo abbia conferito, e senza neanche regolamentarne nel dettaglio la conformazione, l’esposizione, le forme di tutela.

Quale principio giuridico può fare ritenere che l’organo di governo di un’amministrazione scolastica, di un’agenzia delle entrate, di una circoscrizione giudiziaria (di qualsivoglia pubblico ufficio) possa selezionare un simbolo dell’identità nazionale, dando la preferenza a suo piacimento al fattore religioso ed escludendo ogni rilievo a quello artistico, culturale, letterario, scientifico, sportivo, ecc. (ognuno dei quali potrebbe esprimere simboli rappresentativi, a loro

volta, dell'unità della nazione), senza assicurare quantomeno l'osservanza dell'obbligo costituzionale di imparzialità (art. 97)?

Quale coerenza del sistema può consentire che il crocifisso, persa (asseritamente) la valenza religiosa e divenuto simbolo laico dell'unità nazionale, resti poi privo di tutela per l'assoluta mancanza di norme che ne garantiscano il decoro ed il rispetto (se non l'ossequio), al punto da potere essere impunemente vilipeso?

Ancora un altro tema vorrei sottoporre alla vostra attenzione. È stato detto più volte, anche nel nostro incontro di oggi, che nel problema dei simboli sono implicati i diritti soggettivi di libertà religiosa riconosciuti a tutti (e non solo ai cittadini, come spesso si dimentica). Pongo un quesito: sono implicati anche diritti soggettivi promananti dalla laicità dello Stato? In altri termini, la laicità, principio supremo dell'ordinamento costituzionale, dà corpo in capo ad ogni soggetto ad un diritto soggettivo pieno alla neutralità ed imparzialità della pubblica amministrazione?

Certo il tema merita uno specifico approfondimento, ma mi sentirei di dare sin d'ora una prima risposta affermativa: non solo ogni persona vanta un diritto soggettivo di libertà religiosa, ma ad esso si accompagna, per necessario complemento nello Stato laico, la pretesa nei confronti della pubblica amministrazione che essa assolva concretamente e fattivamente al suo dovere di imparzialità e neutralità in ordine al fattore religioso individuale e collettivo. In questo senso si è espressa la Corte costituzionale nell'individuare uno dei tanti "corollari" del principio che hanno concretizzato quella che essa stessa ha definito l'evoluzione della sua giurisprudenza.

Da ultimo, un breve cenno al tema delle autonomie locali e dei possibili regimi differenziati in materia di simboli, emerso anche oggi. Ho una profonda difficoltà a ritenere che le autonomie possano essere realizzate con modalità tali da ledere l'unità nazionale e l'interesse generale del Paese, come succederebbe se le decisioni assunte in sede locale, anche con metodo democratico, potessero legittimamente porsi in contrasto con il generale atteggiamento laico della Repubblica a fronte della religione. Anche dal punto di vista politico, la frammentazione dei diritti di libertà religiosa e la differenziazione territoriale delle tutele finirebbe col porre seri problemi di convivenza nelle comunità dove siano presenti quelle minoranze confessionali contro le quali opera il nuovo integralismo.

Avevo proposto in passato l'istituzione di un'Autorità garante per le libertà di religione, senza trovare ascolto. Non so dire se vi siano oggi proposte diverse e migliori; ma di certo la conflittualità religiosa manifesta segnali di possibile inasprimento, specie in previsione di quando, in un futuro prossimo, lo stabilizzarsi della popolazione di immigrati produrrà una seconda, terza generazione la cui richiesta di tutela dei diritti e di partecipazione sarà più diffusa e pressante. Pensiamo per tempo agli strumenti più idonei a tutelare la libertà religiosa di tutti.

Grazie a voi tutti dell'attenzione, ed un rinnovato e sentito grazie agli amici che hanno organizzato questo incontro.